

**SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE E TRIBUTARIA PER LA DURATA DI 24  
MESI CON EVENTUALE OPZIONE DI ULTERIORI 24MESI**

**CIG: A0427AF85C**

**CAPITOLATO TECNICO E D'ONERI**

Le condizioni generali del Contratto di appalto in oggetto sono disciplinate dalle clausole che seguono.

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento si rinvia alle vigenti disposizioni del Codice dei Contratti D.Lgs. 36/2023.

**Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO**

Oggetto del contratto è il servizio di assistenza in ambito fiscale e tributario che consiste nella predisposizione e trasmissione di tutte le dichiarazioni necessarie e da tutti i servizi di assistenza di seguito elencate:

- Servizio di assistenza in merito alle formalità ed agli adempimenti periodici richiesti, compresa la redazione e la trasmissione entro i termini di tutte le dichiarazioni, ai fini delle imposte dirette e indirette, delle funzioni di sostituto d'imposta e degli altri tributi;
- Redazione e trasmissione di eventuali dichiarazioni integrative;
- Servizio di assistenza conteggio interessi e sanzioni ed elaborazione F24EP di eventuali ravvedimenti operosi;
- Servizio di consulenza completa in materia di IVA; compresa la predisposizione ed invio delle Dichiarazioni IVA e Liquidazioni periodiche IVA trimestrali;
- Servizio di consulenza in materia di IVA e predisposizione dichiarazioni fiscali afferenti all'attività commerciale; compreso il supporto in ambito contabile/fiscale dei magazzini commerciali di acquisto/vendita e di autoconsumo;
- Consulenza e assistenza nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme tributarie;
- Verifica analitica delle attività/servizi realizzati, l'individuazione dell'inquadramento contabile/fiscale delle diverse attività svolte e la razionalizzazione delle procedure amministrativo contabili annesse,
- attività di aggiornamento sulla costante evoluzione della normativa fiscale e delle relative interpretazioni, mediante trasmissione di circolari informative specifiche;
- formulazione di pareri scritti su quesiti in ambito fiscale e tributario;
- Servizio di assistenza continua in materia di imposte dirette ed indirette su specifici argomenti sottoposti e supporto nell'analisi e soluzione delle relative problematiche anche

mediante attività di affiancamento al personale interessato, sia in presenza presso gli Uffici dell'Istituto, sia on-line/telefono;

- Servizio di assistenza e predisposizione delle istanze di rimborso all'Agenzia delle Entrate relativamente alle imposte IRES ed IRAP e, più in generale, per tutte le posizioni di credito/debito verso l'Erario ed Enti previdenziali;
- Servizio di assistenza, in qualità di intermediario abilitato in nome e per conto dell'Istituto, nei rapporti con l'Agenzia delle Entrate per tutte le segnalazioni ricevute dalla stessa relativamente ad irregolarità formali, comprese irregolarità del MODELLO UNICO e del MODELLO 770;
- Servizio di assistenza e supporto nella gestione completa del precontenzioso tributario e fiscale, compresa la gestione degli avvisi bonari, degli avvisi di accertamento e cartelle esattoriali, dei versamenti con ravvedimento operoso e dei rimborsi da parte dell'Agenzia delle Entrate e altri Enti. Nello specifico, l'Operatore Economico dovrà predisporre, per conto dell'Istituto, le istanze di sgravio degli accertamenti fiscali, ricevuti a seguito di controlli automatizzati, mediante cartelle esattoriali/avvisi bonari/avvisi di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate (comprese le istanze in materia di 770 e imposte sui redditi, oltre che in materia IVA e di trasmissione dati spese sanitarie), compreso l'invio delle istanze mediante canale telematico CIVIS, sia l'elaborazione e presentazione delle istanze di sgravio delle cartelle di pagamento, in qualità di intermediario abilitato, al fine di evitare l'iscrizione a ruolo delle somme;
- Servizio di assistenza e supporto nella gestione del contenzioso tributario e fiscale, nei limiti del valore economico dell'affidamento, per il quale l'Operatore Economico formulerà una specifica quotazione verso l'Istituto;
- Elaborazione dei conteggi ed invio delle dichiarazioni per eventuali crediti d'imposta spettanti all'Istituto (come ad esempio il credito d'imposta energia e gas);
- Servizio di assistenza nella predisposizione periodica degli adempimenti ai fini fiscali e tributari, dell'IVA, delle funzioni di sostituto d'imposta, Black List, Elenchi Intrastat e Intra-12, bolli virtuali, accise, oneri INPDAP, della predisposizione di tutte le dichiarazioni e liquidazioni periodiche trimestrali e contestuale invio telematico all'Agenzia delle Entrate;
- Servizi di assistenza in ordine all'applicazione del DURC e della tracciabilità finanziaria dei pagamenti;
- Servizio di assistenza fiscale relativamente ai contratti/accordi/convenzioni stipulati dall'Istituto con terzi;

- Servizio di formazione da esplicarsi anche presso l'Istituto per aggiornamento sulle novità fiscali e/o sulle tematiche richieste specificatamente dall'Ente stesso (almeno 2 mezze giornate all'anno di 2 ore);
- Servizio di assistenza fiscale relativamente al patrimonio immobiliare da reddito ed istituzionale sia in materia di imposte (IMU e tributi locali) sia per problematiche legate alla gestione ordinaria e straordinaria dello stesso (es. locazioni, comodati, dismissioni, permuta, ecc.), oltre al conteggio delle imposte e predisposizione dei modelli F24EP per il versamento IMU entro i termini previsti dalla normativa.

Oltre a quanto sopra già elencato, il fornitore sarà chiamato a prestare i propri servizi anche per qualsiasi ulteriore adempimento fiscale di natura ordinaria, a carico dell'Istituto, che dovesse essere introdotto dalla normativa.

#### **Art. 2 - IMPORTO E DURATA CONTRATTUALE**

L'importo posto a base d'asta ammonta ad € 30.000,00 (Iva esclusa).

Per il servizio in parola non sono previsti gli oneri per la sicurezza da rischi da interferenza.

Il contratto ha una durata di 24 mesi decorrenti dal 15/01/2024.

L'Istituto si riserva l'opzione dell'eventuale rinnovo contrattuale di ulteriori 24 mesi per l'importo complessivo stimato in € 30.000,00 Iva esclusa.

L'Istituto si riserva la facoltà di affidare all'Appaltatore ulteriori servizi complementari, ricorrendo a procedura negoziata, ai sensi dell'art. 76, comma 4, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023, fino alla concorrenza del 50% del valore contrattuale iniziale

Inoltre, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, qualora di rendesse necessaria, in corso di esecuzione del contratto, un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto la Stazione Appaltante potrà imporre all'aggiudicatario l'esecuzione alle condizioni originariamente previste.

#### **Art. 3 - REVISIONE DEI PREZZI**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 60, comma 2 del D.Lgs.36/2023, si applicherà a partire dal secondo anno del contratto la revisione dei prezzi. La revisione sarà concessa a condizione che l'operatore economico dimostri l'intervenuto effettivo aumento dei prezzi ed entro i limiti di cui all'ISTAT FOI o i diversi limiti previsti dalle normative che durante l'esecuzione contrattuale disponessero prescrizioni differenti o, ancora, entro i limiti maggiori del FOI, ma dimostrati dall'operatore economico per tramite

di documentazione comprovante. Sono escluse dalla compensazione di cui al presente articolo le prestazioni realizzate nell'anno solare di presentazione dell'offerta. Le variazioni di prezzo in aumento come sopra descritte sono comunque valutate per l'eccedenza rispetto al 10% del prezzo complessivo del contratto originario.

#### **Art. 4 – REQUISITI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Requisito fondamentale richiesto per l'esecuzione del contratto è l'iscrizione all'albo e nell'elenco speciale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ed essere in possesso delle abilitazioni necessarie per la predisposizione e trasmissione di tutte le dichiarazioni fiscali previste dalla normativa.

Le richieste di consulenza potranno pervenire all'aggiudicatario tramite e-mail/telefono e saranno categorizzate dalla stazione appaltante in base ad una gradazione di urgenza e gravità.

I tempi medi richiesti per la risoluzione di quesiti in ambito fiscale, con formulazione di pareri scritti, dovrà entro il giorno lavorativo stesso della richiesta per quesiti urgenti e bloccanti, sino ad un massimo di 5 giorni lavorativi per quesiti non urgenti e non bloccanti l'attività/scadenze fiscali.

L'aggiudicatario deve fornire una percentuale di risposte pari al 100%.

Gli aggiornamenti normativi in ambito fiscale/tributario dovranno essere tempestivi rispetto all'entrata in vigore degli stessi e comunque entro e non oltre un mese dalla pubblicazione del disposto normativo.

#### **Art. 5 – PERSONALE IMPIEGATO PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

Le risorse impiegate dall'Aggiudicatario nell'esecuzione del servizio dovranno essere le medesime per tutta la durata del contratto; pertanto l'Aggiudicatario potrà sostituire tali risorse solo in casi eccezionali e particolari.

In caso di sostituzione, le nuove risorse dovranno essere in possesso, comunque, delle conoscenze e dei requisiti minimi richiesti dal presente Capitolato tecnico e d'oneri e coerenti con quanto presentato in sede di Offerta Tecnica.

Ai fini dell'espletamento del servizio è richiesto che tutte le risorse impiegate per l'esecuzione del servizio abbiano esperienza adeguata alle funzioni di supporto, al lavoro di gruppo e dispongano di conoscenze in relazione a temi di ambito fiscale/tributario/contabile delle aziende sanitarie.

#### **ART. 6 - RESPONSABILE DEI RAPPORTI CON LA DITTA AGGIUDICATARIA**

La Ditta aggiudicataria, prima dell'avvio del servizio, comunicherà allo IOV il nominativo del proprio Referente responsabile degli aspetti organizzativi e gestionali del servizio, al quale rivolgersi in ogni

momento in caso di necessità. Verrà individuato anche un suo/suoi delegato/i, con identici poteri e obblighi, che fungerà/anno da riferimento in caso di assenza o impedimento del primo.

Per una verifica del servizio sono richiesti incontri periodici tra il Referente dello IOV, il Referente della Ditta e gli operatori coinvolti nel servizio.

Potrà essere previsto un incontro ogni qualvolta ci sia un nuovo inserimento o insorgano particolari problematiche. Tali incontri dovranno essere concordati direttamente tra il Referente IOV e il Referente della Ditta.

#### **ART. 7 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire l'appalto nei termini e con le modalità previsti nel presente contratto e nell'offerta presentata, garantendone lo svolgimento con la diligenza richiesta dalla natura del Contratto.

L'Appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante:

- nonché alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.;
- di ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto.
- di ogni variazione dei requisiti ai sensi degli artt. 94 e ss. del D. Lgs. 36/2023.

L'Appaltatore risponde pienamente – civilmente e penalmente - degli infortuni e danni a persone e cose dell'Istituto o di terzi, che potessero derivare dall'espletamento di tutte le attività previste per l'esecuzione dell'appalto ed imputabili ad esso o a proprio personale o a subappaltatori o a persone da esso chiamate in luogo per qualsiasi motivo, dei quali fosse chiamato a rispondere l'Istituto, che si intende completamente sollevato ed indenne da ogni pretesa.

In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, fatta salva l'eventuale risoluzione del contratto, l'Istituto ha diritto a richiedere all'Appaltatore il risarcimento di tutti, senza eccezione, i danni di cui sopra.

Oltre a quanto previsto nel presente contratto e nell'offerta, l'Appaltatore è tenuto a:

- essere in possesso di tutte le autorizzazioni e concessioni occorrenti per l'esercizio dei servizi richiesti, così come previsto dalla normativa vigente;
- osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore;
- manlevare e tenere indenne l'Istituto da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e delle prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;

L'Appaltatore non potrà per nessun motivo, anche in casi di eventuali controversie di qualunque natura, sospendere o rallentare di sua iniziativa i servizi né sottrarsi all'osservanza delle prescrizioni contrattuali e degli ordini dell'Istituto.

#### **ART. 8 – VERIFICHE SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO, INADEMPIMENTI E PENALI**

Il presente contratto è soggetto, ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 36/2023, a verifica di conformità, tesa a certificare che l'oggetto dello stesso in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Durante la vigenza contrattuale l'Istituto, tramite il DEC, ha la piena facoltà di esercitare in ogni momento gli opportuni controlli, relativamente alla esecuzione del servizio in ogni sua fase, senza che a seguito di ciò la ditta possa pretendere di vedere eliminata o diminuita la propria responsabilità che rimane comunque intera e assoluta.

I servizi contestati dovranno essere immediatamente eseguiti ed in caso di mancata esecuzione, oltre alle penali più oltre indicate, non verrà liquidato il relativo corrispettivo. Qualora la ditta sia per qualsiasi motivo impossibilitata a svolgere il servizio richiesto nei tempi e nei modi prescritti dal presente documento, l'Istituto si riserva comunque la facoltà di interpellare altre ditte facendo pagare l'eventuale maggior onere all'appaltatore.

L'Amministrazione si riserva pertanto di applicare le penali dovute per il ritardato adempimento, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale.

Si precisa che l'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare e tempestiva contestazione tramite PEC dell'inadempienza rispetto alla quale l'Affidatario avrà facoltà di presentare le proprie contro deduzioni entro il termine fissato dal Responsabile Unico del Procedimento.

L'ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti della Ditta derivanti dal contratto in essere.

L'applicazione delle penali, indipendentemente dalla tipologia delle stesse, non solleva l'Appaltatore dalla responsabilità civile e penale che lo stesso ha assunto con la stipulazione del contratto e che dovesse derivare dalla negligenza, imprudenza e imperizia dello stesso Appaltatore.

Sono dovuti dall'Appaltatore gli ulteriori danni subiti dall'Istituto a seguito dell'inadempienza o della risoluzione del contratto.

#### **Art. 9 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E REFERENTE DELL'APPALTATORE**

Il regolare adempimento di tutte le prescrizioni contrattuali sarà seguito, controllato e verificato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, sarà nominato ai sensi dell'art. 114 del d.Lgs. 36/2023.

Prima dell'avvio del contratto l'Appaltatore è tenuto a comunicare per iscritto all'Istituto il nominativo del proprio Referente delle prestazioni contrattuali, che interagirà con la committenza, in nome e per conto dell'Appaltatore medesimo, in ordine all'esecuzione dell'appalto di cui trattasi.

#### **Art. 10 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI**

Per la gestione del servizio l'Appaltatore impiegherà proprio personale, regolarmente inquadrato in conformità alle previsioni delle vigenti disposizioni di legge e del vigente CCNL di settore.

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza delle norme legislative e dei regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di assicurazioni degli operai contro gli infortuni e di igiene, delle assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, ecc.) nonché degli accordi sindacali nazionali e locali per il personale dipendente.

Nell'espletamento del servizio l'Appaltatore dovrà impiegare personale qualificato, di assoluta fiducia e di provata riservatezza, numericamente adeguato a garantire il regolare svolgimento dalle attività oggetto dell'appalto affidato, che osservi diligentemente tutte le norme e disposizioni generali e disciplinari in vigore e che si astenga da iniziative e comportamenti non concordati con gli appositi Servizi dell'Istituto preposti al controllo.



In caso di infortunio e/o malattia e/o assenza a qualsiasi titolo del personale impiegato, l'Appaltatore deve comunque assicurare la continuità e l'efficienza dei servizi nel rispetto dei livelli di servizio previsti nel presente contratto.

L'Appaltatore garantisce il corretto comportamento del personale, nonché la diligente osservanza di tutte le norme di legge. La violazione di quanto sopra (oltre alla responsabilità di legge a carico dell'operatore) sarà considerata inadempienza contrattuale ai fini dell'applicazione delle penali previste nel presente contratto.

L'Appaltatore sarà responsabile della disciplina del personale, della corretta esecuzione dei servizi, e di ogni altra attività connessa alle prestazioni dell'appalto, adeguandosi prontamente ad ogni disposizione impartita dall'Istituto.

L'Appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi integrativi territoriali di settore maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e procedure previste dalla legge, per tutta la durata dell'appalto.

#### **Art. 11 - ALTRI OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

A tal fine l'Appaltatore è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante propria dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, contenente l'impegno ad utilizzare i conti correnti dedicati e le persone delegate ad operare su tali conti.

#### **Art. 12 - PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE**

La fatturazione sarà trimestrale.

Entro il decimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, l'Appaltatore dovrà far pervenire all'Istituto un prospetto dettagliato dell'attività svolta nel mese precedente, che dovrà riportare tutte le informazioni relative ai trasporti effettuati e ai servizi svolti.

Il DEC effettuerà un controllo finalizzato alla verifica di regolare esecuzione del servizio nel mese di riferimento, a seguito del quale l'Istituto trasmetterà all'Affidatario un ordine tramite NSO di pari importo, da citare in fattura.

L'emissione di ogni fattura dovrà essere successiva al ricevimento dell'ordine ed indicare tassativamente il numero e la data dell'ordine. Qualsiasi fattura emessa prima dei termini convenuti verrà contestata e verrà richiesta nota di credito a storno totale.

I pagamenti delle fatture elettroniche verranno effettuati a mezzo mandato a 60 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione a firma del Rup, previo accertamento delle prestazioni rese da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto. Tale termine è giustificato dalla particolare natura del contratto, avente ad oggetto servizi sanitari e dalla peculiarità dell'ente appaltante, Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico.

La fattura elettronica, conforme al formato di cui all'All. A "Formato della fattura elettronica" del DM. n.55 del 3/04/2013, dovrà essere intestata e indirizzata all'Istituto Oncologico Veneto – via Gattamelata 64, 35128 Padova Codice fiscale - P.IVA 04074560287 - CODICE IPA: iove\_pd - CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFDKH9.

La fattura elettronica deve essere emessa nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 25 D.L. 6/2014 e dalle successive disposizioni attuative. In particolare, il concorrente che risulta affidatario si obbliga a riportare nella fattura elettronica il numero di ordine emesso da IOV e il codice CIG ; l'omessa indicazione del predetto codice comporta l'impossibilità per l'Istituto di procedere al pagamento della fattura.

Si ricorda che in **assenza del numero d'ordine la fattura sarà respinta, in quanto non è più possibile pagare fatture prive del numero d'ordine.**

La stazione appaltante può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.

### **Art. 13 - GARANZIA DEFINITIVA PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Prima della stipula del contratto, il Fornitore dovrà inviare alla stazione appaltante la garanzia fideiussoria definitiva, pari al 5% dell'importo contrattuale, costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 117, comma 7 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50".

La fideiussione dovrà essere intestata a Istituto Oncologico Veneto, via Gattamelata, 64, 35128 Padova e dovrà contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

La cauzione dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
- la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.

L'importo della cauzione definitiva potrà essere ridotto ai sensi dell'art. 106, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023 come segue:

- a) del 30 per cento per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000; Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese;
- b) del 10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3.
- c) del 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico possieda uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13, nei documenti di gara iniziali che fissano anche l'importo della riduzione, entro il

limite massimo predetto. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.13 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro per gli affari europei, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

#### **Art. 14 - SUBAPPALTO**

Il subappalto è consentito previa autorizzazione della stazione appaltante all'art. 119 del Codice dei Contratti Pubblici.

L'appaltatore può affidare in subappalto i servizi compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante solo in presenza di queste condizioni:

- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b) all'atto dell'offerta siano stati indicati le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- c) il concorrente dimostri in capo ai subappaltatori l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice.

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto all'art. 120, comma 1, lett. d) del Codice, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto dello stesso, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

L'Appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto:

- una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata e automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate alla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. 159/2011;
- una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.
- la clausola in base alla quale le parti si impegnano a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17/09/2019 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
- la clausola in base alla quale il subappaltatore/subcontraente, nell'ambito del contratto identificato con CIG riferito al presente appalto assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L 136/2010 e ss.m. e i. e
- la clausola in base alla quale il subappaltatore/subcontraente si impegna a dare immediata comunicazione all'Istituto della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- la clausola in base alla quale il subappaltatore/subcontraente si impegna a inviare copia del contratto di subappalto/subcontratto all'Istituto

L'Appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto la clausola che obbliga il subappaltatore a produrre, durante la fase di esecuzione del contratto ai fini del pagamento degli stati di avanzamento, la documentazione che certifichi la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell'IVA dovuta dal subappaltatore (solo per sopra soglia e attività "sensibili").

L'Appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di riferire tempestivamente all'Istituto ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Istituto ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione della prestazione nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. In caso di omessa denuncia da parte del subappaltatore, l'istituto dispone la revoca immediata dell'autorizzazione al subappalto.

#### **Art. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

La risoluzione del contratto durante il periodo di sua efficacia è disciplinata dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023, oltre che negli altri casi previsti dallo stesso decreto legislativo, dal DM 49/2018 e dal codice civile.

È fatto salvo quanto previsto dal vigente Protocollo di Legalità della Regione Veneto.

In particolare, in applicazione del citato protocollo di legalità, il contratto sarà risolto immediatamente e automaticamente:

- qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula dello stesso, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. 159/2011. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno;
- nel caso di omessa comunicazione alla stazione appaltante e alle competenti autorità dei tentativi di pressione criminale;
- mancata comunicazione tempestiva da parte dell'imprenditore all'Istituto e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualche modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa, qualora nei confronti di pubblici amministratori dell'istituto che abbiamo esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.;
- grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, segnalato dal Direttore dell'esecuzione contrattuale al Responsabile del procedimento, nelle modalità e termini di cui all'art. 122, comma 3 del D.Lgs. 36/2023;
- frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- cessione del contratto o subappalto non autorizzati;
- mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità;

- mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Istituto;
- in tutti gli altri casi di risoluzione previsti dal presente contratto e dal Capitolato Speciale.

La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'appaltatore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis, c.p., 319-ter, c.p., 319 quater, c.p., 320, c.p., 322 c.p., 322-bis, c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

L'Appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto avente ad oggetto attività imprenditoriali ritenute "sensibili", una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata e automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate alla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. 159/2011.

In caso di inadempimento totale o parziale, confermato da almeno tre richiami scritti, a mezzo PEC, dovuto a dolo o a colpa grave dell'Appaltatore, il contratto potrà essere risolto con incameramento del deposito cauzionale e fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno subito.

In caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Resta salva, in ogni caso, la facoltà di ricorrere alla risoluzione consensuale, ai sensi dell'art. 1322 del codice civile.

Il contratto si risolve nel caso di mancato superamento del periodo di prova.

Con la risoluzione del contratto sorge per l'Istituto il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all'impresa inadempiente. All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Istituto rispetto a quelle previste dal contratto risolto ed ogni altro eventuale danno derivante dall'inadempimento. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all'impresa inadempiente.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione del contratto.

#### **Art. 16 - RECESSO UNILATERALE**

Nelle modalità e nei casi previsti dall'art. 123 del D.Lgs. 36/2023 l'Istituto ha diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, mediante formale comunicazione da darsi all'Appaltatore con un preavviso non inferiore a 20 giorni.

L'Istituto si riserva inoltre, la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto senza che per questo il contraente possa avanzare qualsiasi pretesa di natura risarcitoria, nel caso di stipulazione di un contratto a seguito di espletamento di una procedura di affidamento centralizzata a livello regionale/nazionale, ricorrendo in questo caso ipotesi di forza maggiore. In tal caso l'Istituto comunicherà all'Appaltatore la volontà di recedere dal contratto a mezzo posta elettronica certificata almeno 20 giorni prima.

#### **Art. 17 - CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEL CREDITO**

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1 lettera d) del D.Lgs. 36/2023.

L'appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità e con le forme espresse all'art. 120 comma 12 del D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'articolo 1260, comma 2, del Codice Civile, le parti accettano esplicitamente di escludere la cedibilità del credito a soggetti diversi da quelli descritti dall'art.1 della L.52/1991.

Le comunicazioni di cessione del credito devono essere esclusivamente notificate ai seguenti indirizzi:

- sede legale: Istituto Oncologico Veneto - Ufficio Protocollo – via Gattamelata, 64 – 35128 Padova;
- posta certificata: protocollo.iov@pecveneto.it.

La mancata esplicita indicazione del presente contratto, del CIG e dell'importo del credito ceduto comporterà il diniego dell'autorizzazione alla cessione del credito.

#### **Art. 18 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA**

Trova applicazione in questo contratto tutta la specifica disciplina in materia di modifica del contratto stesso, prevista dall'art. 120 del d.lgs. n. 36/2023.

Si rinvia all'art. 2 del presente Capitolato tecnico e d'oneri.

#### **Art. 19 - FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il fornitore e la Stazione Appaltante, sarà competente esclusivamente il Foro di Padova, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

#### **Art. 20 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ**

La ditta aggiudicataria si impegna a rispettare incondizionatamente il Patto di integrità nelle more del rinnovo del Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17.09.2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 1, comma 17 della l. 190/2012) e consultabile sul sito della Giunta regionale: <http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>.

In particolare:

**Clausola 1 C:** “L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17 settembre 2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.”

**Clausola 2 A:** “1. L'appaltatore si impegna a produrre, durante la fase di esecuzione del contratto ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori/delle prestazioni relative al servizio/alla fornitura oggetto del contratto la documentazione che certifichi la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell'IVA dovuta dal subappaltatore.

2. L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto, la clausola che obbliga il subappaltatore a produrre la documentazione di cui al comma 1.”

**Clausola 4 A:** “1. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

2. L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all'Allegato 1, lett. a) del “Protocollo di legalità”, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art.

84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.”

**Clausola 9 A:** “1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori/servizi/forniture nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

2. L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera/ nell'esecuzione dei servizi/delle forniture la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui al comma 1.”

**Clausola 10 B:** “1. L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., qualora nei confronti di pubblici amministratori della stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

2. La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353c.p. e 353-bis c.p.”

**Clausola 11 C:** “La stazione appaltante non autorizzerà subappalti a favore delle imprese che hanno partecipato alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.”

## **Art. 21 - PRIVACY**

Le disposizioni della normativa sulla privacy – Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e

del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, di seguito “GDPR” – riguardano il trattamento dei dati personali, relativi cioè alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati per la conclusione e l’esecuzione del Contratto e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti e associazioni.

Ai sensi dell’art. 13 del GDPR, i dati personali comunicati da ciascuna delle Parti per la conclusione ed esecuzione del Contratto saranno raccolti e trattati dall’altra, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente autorizzato e tramite collaboratori esterni designati quali responsabili del trattamento o autorizzati a svolgere singole operazioni dello stesso. Le Parti prendono atto che, relativamente ai dati personali trattati per la conclusione ed esecuzione del Contratto, la persona fisica cui si riferiscono i dati (“interessato”) gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (art. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.

E’ onere di ciascuna Parte garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali suoi rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, che vengano comunicati all’altra Parte ai fini della conclusione e/d esecuzione del Contratto e, in particolare, il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali per i fini suddetti nei termini sopra evidenziati.

Ai fini dello svolgimento del servizio previsto dal presente Capitolato, l’Aggiudicatario dovrà acquisire ovvero dovranno essere di volta in volta comunicati dalla stazione appaltante alcuni dati di soggetti terzi, nei limiti necessari per il corretto svolgimento del servizio affidato.

L’Aggiudicatario potrà trattare tali dati secondo quanto prescritto dal Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento Generale Sulla Protezione Dei Dati”, con particolare riferimento alla liceità, alla correttezza, alla riservatezza ed all’adozione di idonee misure di sicurezza, con riguardo anche a quanto previsto dagli artt. 32 e seguenti del citato Regolamento.

L’Aggiudicatario e, qualora questa intendesse avvalersi di personale a qualsiasi titolo, ciascuno dei suoi collaboratori, saranno designati autorizzati al trattamento, con lettera e istruzioni operative fornite dalla stazione appaltante.

Pertanto, l’Aggiudicatario e ciascun suo collaboratore potranno erogare il/le servizio/prestazioni previsto/e dal presente Capitolato solo dopo aver dato alla stazione appaltante idonea prova di aver ricevuto la lettera di autorizzazione e le suddette istruzioni.



**Regione del Veneto**  
**Istituto Oncologico Veneto**  
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



REGIONE DEL VENETO

L'Aggiudicatario prende infine atto che, ferma restando la responsabilità risarcitoria nei confronti della stazione appaltante, la violazione della presente clausola, da parte propria o del proprio personale, espone al rischio di assumere la qualità di Titolare del trattamento ai sensi della disciplina in materia di protezione dei dati personali, con conseguente assoggettamento alle corrispondenti responsabilità civile, penale e amministrativa.

**Art. 23 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

Il Responsabile del procedimento è il Dott.ssa Maria Zanandrea.

Tutte le comunicazioni avverranno tramite la piattaforma Sintel e avranno pieno valore legale, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 36/2023, nei confronti del concorrente.